

ISTITUTO COMPRENSIVO " BRIGIDA"

Via Cina snc - 86039 TERMOLI (CB) Tel: 0875/712861
C.F. 91055130701 - C.M. CBIC85500B - Cod.Univ.
UFKTQ2 mail: cbic85500b@istruzione.it
pec: cbic85500b@pec.istruzione.it

Sito Internet: <http://www.comprendivobrigida.edu.it>

Data e protocollo come da segnatura

Proposta CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PARTE NORMATIVA

SOMMARIO

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata	3
Art. 2 – Interpretazione autentica	3
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	3
Art. 4 – Obiettivi e strumenti	3
Art. 5 – Rapporti tra RSU, OO.SS. e dirigente	3
Art. 6 – Informazione	4
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa	4
Art. 8 – Confronto	4
Art. 9 – Attività sindacale	5
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro	5
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti	5
Art. 12 – Referendum	5
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990.	6
Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA	6
Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA	6
Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare	6
Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	7
Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione	7

La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è adottare un'idea che sembra astratta: sviluppo sostenibile (Kofi Annan)



Art. 20 – Fondo per il salario accessorio	7
Art. 21 – Fondi finalizzati	7
Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio	8
Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica	8
Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	8
Art. 25 – Stanziamenti	8
Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente	8
Art. 27 - Conferimento degli incarichi	9
Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA	9
Art. 29 - Incarichi specifici	9
Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	9
Art. 31 - Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione	10

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials on the right, with a small '2' written below the initials.



TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo - Maria Brigida" di Termoli.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2022-23, 2023-24 e 2024-2025, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse saranno negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2025, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU, OO.SS. e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU comunica al dirigente il nominativo del RLS. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso. Dette riunioni si terranno preferibilmente in orario pomeridiano.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.



2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale, per via telematica, mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, definite dal CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

4



CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una apposita area, denominata “bacheca sindacale”, ricavata sul sito della scuola e di una bacheca “fisica” all’ingresso di ogni plesso e sono responsabili della pubblicazione in esse dei documenti relativi all’attività sindacale.
2. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell’Istituto, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa in forma scritta con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche o solo il personale ATA, va in ogni caso assicurata la presenza di n°1 Assistente Amministrativo per l’intera scuola e di n°1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990.

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, sottoscritto in data 18 gennaio 2021 fra il Dirigente Scolastico e le OO.SS., nonché del conseguente Regolamento “Procedura Sciopero” di cui al prot.interno n. 2838 del 16 marzo 2021.

5



TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo, tenendo conto, quando possibile, della disponibilità del personale stesso.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

1. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
2. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

La fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita è concessa, in seguito a richiesta scritta opportunamente motivata e documentata, e con precedenza alle seguenti categorie di personale:

- a. personale con certificazione di handicap grave (art.3, co.3, legge 104/92);
- b. personale che assiste familiare in condizione di handicap grave;
- c. genitori di figli di età inferiore ad anni 6;
- d. personale che ha necessità dettate da esigenze di salute e/o di trasporto

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 17,30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate tramite "segreteria cloud" agli indirizzi federati del tipo "nome.cognome@comprensivobrigida.edu.it" attivando, se necessario, il filtro in ragione dell'area di interesse del singolo lavoratore.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite telefono fisso o mobile, oltre gli orari indicati solo in caso di urgenza indifferibile.
3. La scuola s'impegna a mettere a disposizione del personale, in ciascun plesso, una postazione internet per le comunicazioni di servizio.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA saranno sempre accompagnati da specifico addestramento del personale interessato. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
2. Le parti si impegnano annualmente ad individuare e specificare, nella parte economica del contratto integrativo d'Istituto, le attività riconducibili alle suddette prestazioni di lavoro, la tipologia e la misura delle risorse

6



economiche (FIS, PNSD, PON e altre fonti per il compenso accessorio) da mettere in campo per la realizzazione di dette attività nonché la conseguente ripartizione di tali risorse per i diversi profili.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Il diritto alla disconnessione si concretizza nel dovere, da parte dei lavoratori, di tenersi autonomamente aggiornati, accedendo quotidianamente ai canali telematici dell'istituto per verificare la presenza di comunicazioni, fatti salvi i giorni di malattia, festivi, di ferie o permesso giornaliero.

1. Le comunicazioni emanate oltre le ore 17:30 (per i docenti) oppure oltre l'orario di servizio individuale del personale ATA, sono considerate come rese note alle ore 8:00 del giorno successivo, o del giorno del rientro da malattie, ferie e permessi.
2. I provvedimenti soggetti a pubblicazione all'albo dell'Istituzione scolastica sono efficaci secondo le normali norme di legge.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale: l'ammontare delle risorse, in effetti, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle



attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA, stabilita annualmente nella parte economica del contratto d'Istituto.

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a €. 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 22, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito come specificato nelle tabelle della proposta economica annuale.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate nelle tabelle della proposta economica annuale.

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse individuate per la valorizzazione del personale docente sono esplicitate nelle tabelle della parte economica dell'anno scolastico di riferimento.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c 4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - A. gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono due "base" e "maggiorato";
 - B. la maggiorazione del compenso (rispetto alla media pro-capite budget complessivo/docenti assegnatari) viene fissata pari al 30%;
 - C. i beneficiari della maggiorazione dovrebbero, di norma, non superare il 25 % dei premiati;
 - D. il numero dei beneficiari dei compensi non sarà di norma inferiore al 10% del numero dei docenti in organico
 - E. trattandosi di Istituto Comprensivo almeno il 10% dei docenti di ciascun ordine saranno, di norma, beneficiari del compenso.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, compiti e obiettivi assegnati; con atto successivo alla stipula del contratto sarà indicato anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

[Handwritten signatures and initials]
602. ad    
8



2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 15, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o con modalità definite dalla stessa tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione


1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

[Handwritten signatures and initials]



Letto, approvato e sottoscritto in data 21 novembre 2022

Per la parte pubblica	dott. Marra Francesco Paolo	
Per la RSU	prof. Di Palma Savino Alessandro	
	ins. Lombardi Amelia	
	ins. Zerrilli Giuseppina Anna	
Per le OO.SS.		
Cisl Scuola		
FLC-CGIL		
UIL Scuola RUA		
GILDA UNAMS		
SNALS CONFSAL		



ISTITUTO COMPRENSIVO " BRIGIDA"

Via Cina snc - 86039 TERMOLI (CB) Tel: 0875/712861
C.F. 91055130701 - C.M. CBIC85500B - Cod.Univ.
UFKTQ2 mail: cbic85500b@istruzione. it
pec: cbic85500b@pec.istruzione.it

Sito Internet: <http://www.comprensivobrigida.edu.it>

Data e protocollo come da segnatura

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PARTE ECONOMICA

TITOLO PRIMO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Fondo per il salario accessorio

Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022/2023 è complessivamente alimentato da:

1. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
2. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
3. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
4. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
5. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente [o a seguito di variazione del P.A.] da calcolarsi al lordo dipendente.

Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

g.o.z. 




Art. 2 – Fondi finalizzati

I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Descrizione finanziamento	Assegnazione 2022/23 (Lordo dipendente)	Economie a.s. precedenti	economie anni precedenti utilizzate per finalità diverse da quelle originarie	Disponibilità 2022/23 (Lordo dipendente)	Disponibilità 2022/23 (Lordo Stato)
FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	€ 31.699,27	€ 14.152,52	€ 0,00	€ 45.851,79	€ 60.845,33
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 3.966,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.966,96	€ 5.264,16
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 1.930,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.930,60	€ 2.561,91
ORE ECCEDENTI	€ 2.679,38	€ 2.032,23	€ 1.032,00	€ 3.679,61	€ 4.882,84
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.344,19	€ 2.488,41	€ 2.488,41	€ 1.344,19	€ 1.783,74
AREE A RISCHIO	€ 415,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 415,74	€ 551,69
FONDO PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	€ 11.031,27	€ 0,29	€ 0,29	€ 11.031,27	€ 14.638,50
TOTALE	€ 53.067,41	€ 18.673,45	€ 3.520,70	€ 75.261,56	€ 99.872,09
FONDO A DISPOSIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE (alimentato dalle risorse evidenziate, sfondo grigio e bordatura, in tabella)				€ 60.403,76	€ 80.155,79

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO

Art. 3 – Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 3 bis – Indennità di direzione - parte variabile a carico del FIS

	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
Fondo d'Istituto	€ 60.403,76	€ 80.155,79
Ind. Amm.ne DSGA	€ 3.990,00	€ 5.294,73
Ind. Sost. DSGA	€ 411,13	€ 545,57
Fondo d'Istituto a disposizione per docenti ed ATA	€ 56.002,63	€ 74.315,49
Personale docente (71% del FIS)	€ 39.761,87	€ 52.764,00
Personale ATA (29% del FIS)	€ 16.240,76	€ 21.551,49
Totale docenti e ATA	€ 56.002,63	€ 74.315,49

[Handwritten signatures and initials]



Art. 4 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 39.761,87 (pari al 71% del fondo) e per le attività del personale ATA € 16.240,76 (pari al 29% del fondo).

La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Nel caso in cui, in seguito a monitoraggio interno, risultino risorse non impiegate, quest'ultime potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d'Istituto, anche in corso d'anno.

Art. 5 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine saranno previste per le attività del personale docente € 1.500,00 e per le attività del personale ATA € 500,00. Dette somme sono a valere sul Programma Annuale 2023. Eventuali ulteriori risorse saranno oggetto di contrattazione, e in funzione delle esigenze formative del personale distribuite e definite con specifica ripartizione. La disponibilità di queste ultime risorse permetterà lo svincolo parziale o totale delle somme previste nel programma annuale.

Art. 6 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 3, della parte normativa del contratto, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti e del personale ATA, il fondo d'Istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

PERSONALE DOCENTE - Attività aggiuntive

COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE						
	ORE	n.ro unità	ORE		EURO	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
COORDINAMENTO CONSIGLI DI INTERCLASSE (primaria)	7	10	70	x	17,50	€ 1.225,00
COORDINAMENTO CONSIGLI DI CLASSE (classi prime e seconde)	17	14	238	x	17,50	€ 4.165,00
COORDINAMENTO CONSIGLI DI CLASSE (Classi terze)	20	7	140	x	17,50	€ 2.450,00
COMMISSIONE PTOF (Area 1)	10	5	50	X	17,50	€ 875,00
REFERENTE INVALSI/PROVE PARALLELE (primaria e secondaria)	10	1	10	x	17,50	€ 175,00
REFERENTE BULLISMO E CYBER-BULLISMO	10	1	10	x	17,50	€ 175,00
GRUPPO DI LAVORO BULLISMO E CYBER-BULLISMO	5	3	15	x	17,50	€ 262,50
REFERENTE CONTINUITA'/ORIENTAMENTO (secondaria)	10	1	10	x	17,50	€ 175,00
REFERENTE CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	5	1	5	x	17,50	€ 87,50

[Handwritten signatures and initials]



(primaria)						
GRUPPO DI LAVORO CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	5	8	40	x	17,50	€ 700,00
REFERENTE STRUMENTO MUSICALE	10	1	10	x	17,50	€ 175,00
TEAM DIGITALE	10	4	40	x	17,50	€ 700,00
REFERENTE INCLUSIONE INFANZIA E PRIMARIA	10	1	10	x	17,50	€ 175,00
GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE	5	6	30	x	17,50	€ 525,00
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI DISCIPLINARI	8	4	32	x	17,50	€ 560,00
AVANGUARDIE EDUCATIVE - DEBATE - REFERENTE	10	1	10	x	17,50	€ 175,00
DEBATE - GRUPPO DI LAVORO	5	3	15	x	17,50	€ 262,50
AVANGUARDIE EDUCATIVE - DENTRO E FUORI LA SCUOLA - REFERENTE	10	1	10	x	17,50	€ 175,00
DENTRO E FUORI LA SCUOLA - GRUPPO DI LAVORO	5	3	15	x	17,50	€ 262,50
AVANGUARDIE EDUCATIVE - FLIPPED CLASSROOM - REFERENTE	10	1	10	x	17,50	€ 175,00
FLIPPED - GRUPPO DI LAVORO	5	3	15	x	17,50	€ 262,50
SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE CON IL TERRITORIO	10	1	10	x	17,50	€ 175,00
1° COLLABORATORE DIRIGENTE SCOLASTICO	120	1	120	x	17,50	€ 2.100,00
2° COLLABORATORE DIRIGENTE SCOLASTICO	100	1	100	x	17,50	€ 1.750,00
REFERENTE PRIMARIA	60	1	60	x	17,50	€ 1.050,00
COORDINATRICE DIDATTICA PRIMARIA	30	1	30	x	17,50	€ 525,00
REFERENTE E COORDINATRICE INFANZIA	25	1	25	x	17,50	€ 437,50
ACCANTONAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE						€ 980,00
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE						€ 3.961,87
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA						
INFANZIA: 1) Play and learning; 2) un po' diversi, un po' uguali ma tutti speciali; 3) in punta di mouse.						€ 1.767,50
PRIMARIA: 1) I super poteri delle piante; 2) Coloro la mia scuola; 3) Orchestra primaria 2022-2023						€ 4.200,00
SECONDARIA: 1) A scuola con chi fa sport; 2) Matematica potenziata; 3) Coding e Robotica						€ 3.565,00
ISTITUTO: 1) Parlamentino						€ 350,00
ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI			130	x	35,00	€ 4.550,00
			35	x	17,50	€ 612,50
					TOTALE	€ 39.761,87

TOTALE COMPENSI PERSONALE DOCENTE		
	TOTALE	€ 39.761,87
	FONDO DI RISERVA	€ 0,00



TOTALE IMPEGNO DI SPESA PERSONALE DOCENTE (71% DEL FIS)

€
39.761,87

Art. 7 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, compiti e obiettivi assegnati; con atto successivo alla stipula del contratto sarà indicato anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 8 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, a richiesta, fino ad un massimo di giorni 15, compatibilmente con le esigenze di servizio.

PERSONALE A.T.A. - Attività aggiuntive

COMPENSI AL PERSONALE ATA					
ATTIVITA' AGGIUNTIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI					
	Unità	ORE		EURO	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
Supporto progetti scolastici area didattica	2	20	x	14,5	€ 580,00
Supporto progetti scolastici area amministrativa	3	10	x	14,5	€ 435,00
Supporto gestione mensa Primaria/Infanzia	2	12	x	14,5	€ 348,00
Intensificazione carico di lavoro per ulteriori adempimenti	5	15	x	14,5	€ 1.087,50
Intensificazione carico di lavoro per transizione digitale	5	15	x	14,5	€ 1.087,50
Gestione Amministrazione trasparente	3	15	x	14,5	€ 652,50
Sostituzione colleghi assenti (da modulare a consuntivo proporzionalmente alla presenza)	5	10	x	14,5	€ 725,00
ORE ECCEDENTI		75	x	14,5	€ 1.087,50
				TOTALE	€ 6.003,00
ATTIVITA' AGGIUNTIVE COLLABORATORI SCOLASTICI					
		ORE		EURO	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
Piccola manutenzione	1	20	x	12,5	€ 250,00

g.o.z. al [signature] [signature] [signature] 5 [signature]



INCARICHI SPECIFICI

In coerenza con il piano delle attività e tenuto conto del piano di lavoro predisposto dal DSGA, vengono individuati i seguenti incarichi specifici per il personale A.T.A.:

INCARICHI SPECIFICI ATA

FUNZIONI	ATA	IMPORTO LORDO
Gestione convenzioni utilizzo palestra	n.1 Assistente Amministrativo	€ 130,60
Assistenza igiene personale alunni diversamente abili	n. 2 Coll. Scolastici Infanzia	€ 400,00
Assistenza alunni diversamente abili	n. 4 Coll. Scolastici Primaria	€ 1.000,00
Supporto ai servizi amministrativi, ritiro posta sede centrale e consegna sede Primaria	n. 1 Collaboratore sede Via Maratona	€ 300,00
Supporto ai servizi amministrativi, ritiro posta sede centrale e consegna sede Infanzia	n. 1 Collaboratore sede Via Cina	€ 100,00
TOTALE INCARICHI SPECIFICI		€ 1.930,60

Art.10 - Attività complementari di educazione fisica

Le risorse finanziarie finalizzate a retribuire le attività del presente articolo sono pari a: € 1.344,19 (lordo dipendente).

Art.11 - Aree a rischio

Le risorse finanziarie finalizzate a retribuire le attività del presente articolo sono pari a: € € 415,74 (lordo dipendente). Questa risorsa sarà destinata alle attività di recupero. La retribuzione avverrà secondo la ripartizione oraria della scheda progettuale da approvare e tenuto conto delle tariffe previste dal contratto in base agli impegni assunti e assolti.

TITOLO SECONDO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 -- Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

[Handwritten signatures and initials]







Art. 13 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. Il DS fornisce alle RSU e alla OO.SS. tutta la documentazione scritta relativa alla liquidazione dei compensi accessori.

In caso di mancata corrispondenza fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti, si procederà alla verifica della contrattazione tra le parti come previsto all'art. 3 della parte normativa, e alla determinazione, a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, di un importo commisurato agli obiettivi raggiunti.

Letto, approvato e sottoscritto in data 21 novembre 2022

<i>Per la parte pubblica</i>	<i>dott. Marra Francesco Paolo</i>	
<i>Per la RSU</i>	<i>prof. Di Palma Savino Alessandro</i>	
	<i>ins. Lombardi Amelia</i>	
	<i>ins. Zerrilli Giuseppina Anna</i>	
<i>Per le OO.SS.</i>		
<i>Cisl Scuola</i>		
<i>FLC-CGIL</i>		
<i>UIL Scuola RUA</i>		
<i>GILDA UNAMS</i>		
<i>SNALS CONFISAL</i>		